

# TRIBUNALE DI MILANO

*Sezione seconda civile fallimentare*

## CONCORDATO PREVENTIVO



*R.G. 98/2016*

# AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO DEI CREDITORI E DEL PASSIVO CONCORDATARIO (RELAZIONE EX ART. 172 L. FALL.)

*GIUDICE DELEGATO:* **DOTT. FILIPPO D'AQUINO**

*COMMISSARI GIUDIZIALI:* **DOTT. FABIO PETTINATO**  
**DOTT. MARIO FRANCO**  
**AVV. CARMELA MATRANGA**

ADUNANZA DEI CREDITORI: **22 GENNAIO 2018 ORE 12:00**

Come esposto nella relazione ex art. 172 l. fall., la formazione dell'elenco dei creditori e del passivo concordatario è stata connotata da criticità connesse all'elevatissimo numero delle posizioni da esaminare, alla natura e tipologia dei crediti e alla qualificazione loro attribuita dalla ricorrente.

Il Collegio dei Commissari si era quindi riservato di effettuare ulteriori approfondimenti sulla scorta delle precisazioni di credito e delle osservazioni pervenute medio tempore, all'esito dei quali è pervenuto alla determinazione di apportare le modificazioni all'elenco dei creditori illustrate di seguito, senza comportare variazioni all'ordine delle classi indicate nel piano concordatario.

### **Fondo TFR**

Non sono intervenute variazioni

### **Debiti prededucibili**

Non sono intervenute variazioni.

### ***Classe 1 – Creditori Privilegiati Dilazionati***

Si è provveduto a elencare nominativamente le organizzazioni sindacali titolari del rispettivo credito, originariamente riassunte nella voce “sindacati” per € 495.519,06.=, senza alcuna modifica nell'importo complessivo della classe.

Si ricorda che le rappresentanze nazionali delle predette organizzazioni sindacali hanno espresso il loro consenso al pagamento dilazionato ultrannuale mediante la sottoscrizione di un verbale di accordo con la ricorrente in data 21.02.2017.

### ***Classe 2– Debiti previdenziali in transazione previdenziale***

Non sono intervenute variazioni.

### ***Classe 3– Debiti previdenziali degradati***

Non sono intervenute variazioni.

***Classe 4– Debiti previdenziali in transazione chirografari***

Non sono intervenute variazioni.

***Classe 5 – Debiti tributari in transazione privilegiati***

***Classe 6 – Debiti tributari in transazione degradati al chirografari***

***Classe 7 – Altri debiti tributari chirografari***

Non sono intervenute variazioni.

Si segnala che l’Agenzia delle Entrate ha richiesto chiarimenti in ordine (i) a differenze del debito erariale espresso dalla società nel proprio ricorso e nella proposta di transazione fiscale, in particolare attinenti a ritenute Irpef ed ad oneri di riscossione, (ii) all’ammontare di taluni crediti Iva trimestrali (2016 e 2016) previsti in compensazione con i debiti tributari per i quali l’Agenzia delle Entrate ha lamentato la carenza di documentazione giustificativa e (iii) alla consistenza ed al valore dei terreni di proprietà della ricorrente siti in provincia di Imperia, al fine della migliore valutazione della convenienza della proposta concordataria rispetto all’ipotesi liquidatoria/fallimentare.

In relazione alle richieste dell’Agenzia delle Entrate la ricorrente ha informato i Commissari Giudiziali di aver inviato in data 11.01.2018 una comunicazione con la quale ha dato riscontro alle richieste informative e ha consegnato una perizia redatta da un tecnico all’uopo incaricato, che ha posto in evidenza che ai terreni segnalati non è possibile attribuire alcun valore positivo di realizzo, trattandosi delle aree riguardanti la cessata discarica di Ponticelli (Comune di Santo Stefano al Mare) per la quale sono prevedibili oneri di post gestione eccedenti il teorico valore di mercato.

Per quanto attiene il riconoscimento del credito iva nell’ammontare considerato dalla ricorrente, Aimeri ha dato evidenza ai Commissari Giudiziali di aver depositato tempestivamente la documentazione comprovante l’esistenza del credito, sebbene alla data di redazione del presente aggiornamento non sia pervenuta alcuna notizia in ordine all’esito delle verifiche da parte dell’Agenzia delle Entrate. E’ necessario evidenziare che l’esito delle verifiche dell’Agenzia delle Entrate in corso, riguardando il riconoscimento di crediti tributari ammontanti complessivamente ad € 4.039.430,00.=, risulta determinante ai fini della fattibilità della proposta concordataria.

I Commissari Giudiziari evidenziano che la comunicazione inviata dalla ricorrente all’Agenzia delle Entrate (trasmessa al Collegio solo in via informale) contiene una nuova formulazione

della proposta di transazione fiscale ex art. 182 – ter l. fall., tenuto conto che gli importi in essa indicati della posizione debitoria divergono, seppur non in modo rilevante, rispetto a quanto riportato nella proposta e nel piano concordatario e che viene introdotta la previsione di modificazione “dinamica” dell’ammontare delle rate successive alla ventesima al fine di tenere conto di eventuali differenze negli importi dei crediti tributari definitivamente riconosciuti dall’Amministrazione Finanziaria rispetto a quelli indicati da Aimeri nella proposta.

Il Collegio dei Commissari ritiene che le variazioni da ultimo introdotte alla proposta di transazione rendono la medesima formalmente (e sostanzialmente) non conforme alla proposta concordataria, di talché si rende necessaria, sul punto, l’integrazione delle proposta medesima anche al fine di consentire ai Commissari Giudiziali di esprimere le proprie valutazioni in sede di aggiornamento della relazione ex art. 172 l. fall..

***Classe 8–Banche aderenti all’accordo***

Non sono intervenute variazioni

***Classe 9 – Società di leasing aderenti all’accordo***

Non sono intervenute variazioni

***Classe 10 – Fornitori e altri creditori chirografari***

La classe comprende tutti i crediti non assistiti da prelazione modificati a seguito delle variazioni introdotte all’esito dell’esame delle precisazioni di credito pervenute.

Il piano concordatario prevede una soddisfazione nella misura dell’1%, distribuita nell’intero arco di piano, che non subisce sostanziale variazione in conseguenza alle modifiche introdotte come sopra indicato.

Il Collegio rinvia all’elenco dei creditori predisposto per la votazione per il dettaglio delle singole voci che compongono la classe.

***Classe 11 – Creditori privilegiati degradati***

La classe comprende tutti i creditori privilegiati per la quota del relativo credito assistito da differenti cause di prelazione che non trova soddisfacimento nell’attivo.

All'esito delle verifiche condotte sulle precisazioni di credito pervenute i Commissari Giudiziali hanno apportato modifiche di importo non significativo.

### **Creditori privilegiati**

All'esito delle verifiche condotte sulle precisazioni di credito pervenute i Commissari Giudiziali hanno apportato modifiche di importo non rilevante.

I Commissari Giudiziali ritengono necessario richiamare quanto già espresso nella relazione ex art. 172 l. fall., in ordine alla problematica connessa al riconoscimento del privilegio speciale accordato dall'art. 2764 cod. civ. ai crediti derivanti da contratti di locazione immobiliare al fine di ribadire, in questa sede, che gli approfondimenti condotti anche in contraddittorio con la ricorrente, alla luce della giurisprudenza di merito e di legittimità, non hanno permesso di superare i profili dubitativi già esposti.

In particolare i Commissari Giudiziari ritengono che alla base dei profili dubitativi suddetti soggiaccia la circostanza che i beni sui quali dovrebbe essere esercitato il predetto privilegio speciale (automezzi) non si trovano nel possesso e nella disponibilità di Aimeri, in quanto facenti parte dell'azienda interamente affittata ad Energeticambiente e che, comunque, non essendo prevista la vendita degli stessi beni, non vi sarà alcun ricavo specifico da dedicare al soddisfacimento di detti privilegi.

La ricorrente, viceversa, ritiene di aderire all'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione la quale ha affermato il principio per cui la mancanza nel compendio patrimoniale del debitore concordatario del bene gravato da un privilegio speciale non impedisce, a differenza che nel fallimento, l'esercizio del privilegio stesso, con la conseguenza che il credito va soddisfatto integralmente a meno che il debitore non si avvalga della facoltà, da esercitare nella proposta concordataria, di limitare la soddisfazione dei creditori privilegiati alla sola parte del loro credito che troverebbe capienza nell'ipotesi di liquidazione del bene gravato, secondo quanto dispone l'art. 160, 2 comma, l. fall., circostanza che ricorre nel caso specifico.

I Commissari Giudiziali, in considerazione delle divergenze interpretative esistenti anche nell'ambito della giurisprudenza recente, ai fini della formazione dell'elenco dei soggetti ammessi al voto confermano quanto già in precedenza espresso e ritengono di mantenere in via prudenziale l'inserimento dei creditori in questione nella categoria dei creditori privilegiati, rinviando alle determinazioni che verranno assunte dal Giudice Delegato.

I Commissari Giudiziali ritengono quindi necessario avvisare i titolari dei crediti indicati dalla ricorrente come assistiti dal privilegio di cui all'art. 2764 cod. civ. che in sede di adunanza dei creditori i relativi crediti potrebbero essere considerati dal Giudice Delegato di natura chirografaria e di conseguenza essere ammessi alla votazione della proposta concordataria. Si precisa che tutto quanto sopra espresso rileva in questa sede ai soli fini della individuazione dei creditori ammessi al voto, e non pregiudica in alcun modo i diritti dei singoli creditori che potranno essere fatti valere nelle opportuni sede.

I Commissari Giudiziali evidenziano di non aver apportato alcuna variazione allo stato passivo in conseguenza alla modifica introdotta dalla legge 205/2017 all'articolo 2751 bis n. 2 cod. civ., con la quale è stato esteso il privilegio generale che assiste gli onorari delle prestazioni professionali agli oneri previdenziali e all'IVA di rivalsa, ritenendo che tale norma (non retroattiva) non possa trovare applicazione per il concordato di Aimeri, tenuto conto posto che il momento di cristallizzazione del passivo coincide con la data di deposito della domanda di concordato con riserva.

I Commissari Giudiziali, infine, informano di aver provveduto a redigere un documento di dettaglio dei crediti relativi ai lavoratori dipendenti, che viene allegato all'elenco dei creditori ammessi al voto, al fine di consentire ai medesimi di individuare l'ammontare complessivo dei crediti ad essi riconosciuti anche in relazione a quelli la cui titolarità è in capo a soggetti terzi in forza di previsione di legge, di convenzione, o di contratti (fondi di previdenza complementari e cessionari dei crediti di lavoro).

### **Fornitori prededucibili**

I Commissari Giudiziali hanno apportato modifiche susseguenti all'esame delle precisazioni di credito evidenziate nell'elenco allegato.

Si ritiene necessario sottolineare che la principale modifica riguarda il riconoscimento dell'importo precisato dal creditore Tedde Group Srl, in diminuzione rispetto al debito originariamente indicato dalla ricorrente, in quanto il medesimo credito è risultato essere stato soddisfatto direttamente da una stazione appaltante.

### **Debiti infragruppo**

I Commissari Giudiziali hanno apportato modifiche prevedendo l'esclusione in toto del diritto di voto per i creditori inseriti nella categoria (previsto nella versione originaria per mero errore materiale), in ossequio alla previsione dell'art. 177 comma 4 l. fall., peraltro rispettata nella proposta concordataria.

### §§§

Da ultimo si evidenzia che, a causa di problemi di natura tecnica, la versione pdf della relazione ex art. 172 l. fall. depositata e pubblicata sul sito e la corrispondente copia cartacea conteneva un errore di visualizzazione della tabella riepilogativa dell'attivo concordatario inserita a pag. 48. Inoltre, per un refuso di digitazione, l'indice della relazione ex art. 172 l. fall. conteneva un riferimento errato al capitolo "VI. I Valori definitivi del piano concordatario comprensivi delle rettifiche apportate dal Commissario Giudiziale", capitolo non presente nella relazione.

Si dà notizia che nella sezione dedicata del sito di Aimeri Ambiente è stata caricata la versione della relazione ex art. 172 l. fall. emendata dalle imprecisioni sopra indicate.



Milano, 17 gennaio 2018

I Commissari Giudiziali

Dott. Fabio Pettinato

Avv. Carmela Matranga

Dott. Mario Franco



Allegati:

1. Aggiornamento Elenco dei creditori con indicazione di quelli ammessi al voto –  
17.01.2018
2. Riepilogo generale crediti lavoratori dipendenti